



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2008**

Disposizioni in materia di attribuzione di alcune funzioni agli avvocati,  
ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di legge intende estendere agli avvocati, ai dottori commercialisti ed ai ragionieri iscritti ai rispettivi albi professionali alcune funzioni, ovvero quelle concernenti la levata del protesto di cambiali e assegni bancari, oltre alla funzione relativa all'autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli.

L'articolo 1 attribuisce alcune funzioni oggi svolte dai notai agli avvocati, che pos-

sono, pertanto, levare protesto per gli assegni bancari e le cambiali. L'articolo 2 dispone, allo stesso modo, che anche i dottori commercialisti possano esercitare le funzioni di levata di protesto per gli assegni bancari e le cambiali.

Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono modifiche al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e alla legge 12 giugno 1973, n. 349.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Funzioni degli avvocati)*

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono levare il protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

Art. 4-ter. - 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente articolo, acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.

5. L'avvocato che procede all'adempimento di autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.

6. Il repertorio di cui al comma 5 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

7. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'autenticazione sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale forense e sono approvati dal Ministro della giustizia».

## Art. 2.

### *(Funzioni dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Funzioni dei dottori commercialisti)*. - 1. I dottori commercialisti iscritti all'albo possono levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. I dottori commercialisti che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono fame domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. I dottori commercialisti iscritti all'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione e la costituzione di

diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

5. I dottori commercialisti che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.

6. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 4.

7. Il dottore commercialista, nel compimento degli atti previsti dal presente articolo, acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.

8. Il dottore commercialista che procede all'adempimento dell'autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.

9. Il repertorio di cui al comma 8 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

10. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'autenticazione sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e sono approvati dal Ministro della giustizia».

### Art. 3.

*(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto 4 dicembre 1933, n. 1669)*

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68:

1) al primo comma, dopo le parole: «notaro» sono aggiunte le seguenti: «, avvo-

cato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «notaro» sono inserite le seguenti: «, avvocato, dottore commercialista»;

b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dal notaro» sono inserite le seguenti: «, dall'avvocato, dal dottore commercialista,»;

c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), dopo le parole: «del notaro» sono inserite le seguenti: «, dell'avvocato, del dottore commercialista,»;

d) all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «I notari» sono inserite le seguenti: «, gli avvocati, i dottori commercialisti».

#### Art. 4.

*(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)*

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) al primo comma, dopo le parole: «da un notaro o» sono inserite le seguenti: «da un avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «notaro» sono inserite le seguenti: «, avvocato, dottore commercialista»;

b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dal notaro o» sono inserite le seguenti: «dall'avvocato, dal dottore commercialista,»;

c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), dopo le parole: «del notaro o» sono inserite le seguenti: «dell'avvocato, del dottore commercialista,»;

d) all'articolo 65, primo comma, dopo le parole: «I notari» sono inserite le seguenti: «, gli avvocati, i dottori commercialisti».

## Art. 5.

*(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349)*

1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, primo periodo, dopo la parola: «notaio,» sono inserite le seguenti: «dall'avvocato, dal dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero»;

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, dopo le parole: «il notaio» sono inserite le seguenti: «, l'avvocato, il dottore commercialista»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «del notaio» sono inserite le seguenti: «, dell'avvocato, del dottore commercialista»;

3) al quarto comma, dopo le parole: «Il presentatore del notaio» sono inserite le seguenti: «, il presentatore dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista»;

c) all'articolo 3:

1) al primo comma, dopo le parole: «del notaio» sono inserite le seguenti: «dell'avvocato, del dottore commercialista»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «notaio» sono inserite le seguenti: «, avvocato, ciascun dottore commercialista»;

3) al terzo comma, dopo la parola: «notaio» sono inserite le seguenti: «, avvocato, dottore commercialista»;

4) al quarto comma, dopo le parole: «del notaio» sono inserite le seguenti: «, dell'avvocato, del dottore commercialista»;

d) all'articolo 4, primo comma, dopo le parole: «del notaio» sono inserite le seguenti: «, dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista» e dopo la parola: «notaio» sono aggiunte le seguenti: «dell'avvocato, del dottore commercialista»;

e) all'articolo 6, dopo le parole: «un notaio» sono inserite le seguenti: «, un avvocato, dottore commercialista»;

f) all'articolo 7:

1) al primo comma, dopo le parole: «Ai notai» sono inserite le seguenti: «, agli avvocati, ai dottori commercialisti»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «notaio» sono inserite le seguenti: «, avvocato, dottore commercialista»;

3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per ciascun titolo protestato, il notaio, l'avvocato o il dottore commercialista sono tenuti a versare alle rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito ai sensi del presente articolo»;

g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«In mancanza dell'accordo di cui al primo comma, il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli notarili, i consigli degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti, avviene previa intesa tra le aziende di credito e i consigli dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti e i consigli notarili»;

h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Annotazione dei protesti in repertorio speciale*) - 1. L'annotazione dei protesti cambiari è effettuata dai notai, dagli avvocati e dai dottori commercialisti in un



repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dai presidenti dei rispettivi ordini territorialmente competenti o da un consigliere dagli stessi delegato.

2. Il repertorio speciale di cui al comma 1 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia».





